



allegato n. 2

mecc. 2014. 03241/013

COLLEGIO DEI REVISORI CITTA' DI TORINO

VERBALE 71- riunione del 23 luglio 2014

Il giorno 23 luglio 2014, alle ore 9,30 circa, si è riunito presso gli uffici siti in Piazza Palazzo di Città 1, Torino, il Collegio dei Revisori della Città, in persona del dott. Roberto Merani, Presidente, dott. Alessandro Aimò Boot Revisore, dott. Piergiorgio Bianco Revisore.

Il Revisore Piergiorgio Bianco è assente giustificato dalle ore 13 circa.

Omissis

3) TASSA Comunale sui Rifiuti TARI - Approvazione PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 - Parere Collegio Revisori

La Direzione Tributi in data 16 luglio u.s. ha trasmesso al Collegio dei Revisori lo schema di deliberazione, proposta dalla Giunta Comunale 15 luglio 2014 al Consiglio Comunale (mecc 2014 03241/013), avente ad oggetto: "TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI . APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014".

Il Direttore dei Servizi Tributari ha richiesto al Collegio di esprimere il parere di competenza.

Il Collegio ha proceduto alla lettura delle predetta deliberazione del Consiglio Comunale proposta dalla Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (2014 03241/013) avente ad oggetto: "TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI . APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014".

In data odierna il Collegio dei Revisori ha partecipato ai lavori della I° Commissione Consiliare Permanente nella quale l'Assessore Passoni ha illustrato il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2014.

Il Collegio inoltre procede ad un incontro con il Dirigente Servizio IUC Laura Rinaldi la quale illustra i punti salienti del Piano Finanziario TARI per il 2014 e della predetta deliberazione del Consiglio Comunale proposta dalla Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (2014 03241/013) avente ad oggetto: "TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI . APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014".

Nel corso della riunione odierna il Collegio richiede le delucidazioni ritenute opportune.

~

*

Come noto, con la Legge di stabilità 2014, approvata con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe l'IMU all'interno della propria disciplina) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (tassa rifiuti) finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dal Comune.

La disciplina del nuovo tributo TARI è contenuta nei commi da 641 a 703 della Legge 147/2013, mentre al comma 704 si prevede l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, che disciplinava le modalità applicative della TARES.

Occorre dire che, pur di fronte a tale complessiva modifica della disciplina normativa di riferimento, la nuova Tassa rifiuti non si distingue in modo sostanziale dalla TARES introdotta a decorrere dal 2013 dall'articolo 14 del Decreto Monti in sostituzione della TARSU, bensì raccoglie al suo interno tutte le modifiche normative introdotte nel corso del 2013 che avevano contribuito a definire la TARES dello scorso anno.

Infatti, come già avvenuto per la TARES, il comma 683 della Legge 147/2013 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge l'attività ed approvato dallo stesso Consiglio Comunale.

I commi 650 e 651 della Legge 147/2013 prevedono che la nuova tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Successivamente, al comma 667, si prevede che, con Regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge che ha istituito la TARI, su proposta del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia delle Finanze, siano stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Malgrado le numerose modifiche introdotte negli ultimi due anni, la normativa relativa al tributo TARI, continua a richiamare il D.P.R. n. 158/1999 quale riferimento per definire le componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani.

Tale impostazione è da ritenersi adeguata sino all'emanazione del Regolamento previsto dal comma 667 dell'articolo della Legge di Stabilità 2014 sopra richiamato.

Il Piano Finanziario per l'anno 2014, rappresenta l'elaborato, previsto dall' articolo 8 D.P.R. n. 158/1999, a norma del quale il Piano deve individuare, tenuto conto della forma di gestione del servizio adottata dall'Ente:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il Piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il Piano finanziario degli investimenti ed indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano dell'anno precedente.

Il Piano Finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, così come previsto anche dal comma 683, della Legge 147/2013, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale".

L'allocazione dei costi del Piano finanziario è in accordo con quanto riportato al comma 1 articolo 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 che recita "la tariffa di riferimento a regime copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti". Tale impostazione è inoltre coerente con quanto previsto dal comma 654 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., ove si ribadisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio".

A norma di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 del D.P.R. 158/1999, "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Relativamente alla effettiva forma di gestione del servizio adottata dal Comune di Torino, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è regolato dal Contratto di Servizio stipulato in data 4 dicembre 2013, inserito a repertorio al registro A.P., n. 1071, tra il Comune di Torino e la società A.M.I.A.T. S.p.A, approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012 e - a seguito dell'aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066) - successivamente integrato con determinazione dirigenziale mecc. 2013 044577/064 del 25 novembre 2013 e mecc. 2013 044711/064 del 28 novembre 2013, con le migliorie presentate in sede di offerta dalla società aggiudicatrice e gli adeguamenti normativi intervenuti nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara.

Il modello organizzativo adottato per la gestione integrale del servizio di igiene urbana nella Città di Torino, così come definito dal contratto citato, prevede lo svolgimento da parte di AMIAT delle seguenti attività:

- gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento o recupero;
- realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
- prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene del suolo e svolte non in esclusiva.

Inoltre, il modello prevede l'ulteriore impiego diretto di personale comunale nelle attività di gestione della tassa sui rifiuti e sui servizi in osservanza della norma che attribuisce al Comune la soggettività attiva nell'applicazione della tassa medesima.

Detto personale svolge pertanto attività di gestione dell'entrata e di recupero dell'evasione con il supporto dei servizi informativi forniti da CSI Piemonte.

Alcune attività strumentali di supporto alla gestione, quali la riscossione coattiva ed i servizi di rendicontazione della riscossione, sono affidate a SORIS. S.p.A. nell'ambito del vigente contratto di servizio. Le attività di pianificazione, monitoraggio e controllo tecnico del contratto di servizio con AMIAT sono curate da personale comunale assegnato alla Direzione Ambiente a cui compete, parimenti, la gestione del Regolamento comunale sui rifiuti.

Il Piano finanziario TARI 2014 è stato predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 sulla base del piano di lavoro e dell'offerta economica presentata dall'ATI in sede di partecipazione alla procedura negoziata sopra richiamata ed è stato integrato con i costi comunali amministrativi, di riscossione, di contenzioso, (CARC) nonché con i costi d'uso del capitale.

*

Sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto illustrato al Collegio, il Collegio esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai fini della relativa approvazione della suaccennata proposta di deliberazione consiliare e del relativo Piano finanziario TARI per l'anno 2014.

Omissis

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(firmato in originale)

Dott. Roberto Merani – Presidente

Dott. Alessandro Aimo Boot – Revisore

Dott. Piergiorgio Bianco - Revisore
